



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 30

ORDINANZA SINDACALE

N. 30 DEL 14-04-2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. ORDINANZA DI ANNULLAMENTO DELLA FIERA DI SAN MARCO DEL 25 APRILE 2020.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ogni anno nella giornata del 25 aprile a Montefalco si svolge la tradizionale “Fiera di San Marco”, come previsto dal Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche di Montefalco, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017;
- la manifestazione fieristica suddetta si svolge da anni nelle seguenti vie che circondano il centro storico: ultimo tratto di Viale della Vittoria, Largo B. Buoizzi, Via Borgo Garibaldi, Via Verdi, Via Cavour, Via Matteotti per un totale di n. 80 posteggi;

VISTI:

- la Deliberazione del Presidente del Consiglio di Ministri del 31/01/2020 di “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con cui è stato dichiarato per 6 mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- il D.L. del 23/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il DPCM 23/02/2020 recante “Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23/02/2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il D.P.C.M. del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato su G.U. 59 dell’08/03/2020;
- il D.P.C.M. del 09/03/2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del Decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.” con il quale venivano estese a tutto il

- territorio nazionale le misure di cui all'art.1 del succitato Decreto e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- il D.P.C.M. del 11/03/2020 che dispone, sull'intero territorio nazionale, misure per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 sino al 25 marzo 2020;
 - l'art. 1, punto 1), del medesimo D.P.C.M. del 11/03/2020 che prevede la chiusura, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, dei mercati, salvo le attività alla vendita di soli generi alimentari nel rispetto, in ogni caso, della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
 - il D.P.C.M. del 22/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 22 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che estende i termini di efficacia del D.P.C.M. 11 marzo 2020 sino al 03 aprile 2020;
 - il Decreto Legge del 25/03/2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 1 comma 2 alla lett. f) ribadisce la limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e alla lettera g) la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
 - il D.P.C.M. del 01/04/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che all'art. 1 "Misure urgenti del contenimento del contagio" dispone che *"L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020."*;
 - il D.P.C.M. del 10/04/2020 "Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" che all'art. 8 "Disposizioni finali" testualmente recita *"le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile e sono efficaci fino al 3 maggio 2020."*

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 1 comma 1 lett. d) del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 che testualmente recita *"è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico"* e che alla lettera i) prevede che: *"sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato"*;

RITENUTO per quanto sopra, di dover annullare la Fiera di San Marco del 25 aprile 2020;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per il commercio sulle aree pubbliche approvato con D.C.C. n. 40 del 28/09/2017;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità Locale;

ORDINA

l'annullamento, per le motivazioni citate in premessa, della Fiera di San Marco, prevista per il giorno 25 aprile 2020;

AVVERTE

- che per le violazioni previste dalla normativa nazionale come novellate dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, l'art. 4 comma 1 recita “ *Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (...) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. (...) se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo*”.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

DISPONE

1. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - alla Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale;
 - alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
 - alla Questura di Perugia;
 - alle associazioni di categoria;
 - al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Montefalco;
2. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio online;
3. di inviare la comunicazione del presente provvedimento agli operatori che hanno presentato formale istanza di partecipazione alla Fiera suddetta;
4. di garantire la massima diffusione ed informazione della presente ordinanza alla cittadinanza anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco

Luigi Titta

